

Prot. n. CS 146/2010

Roma, 25 agosto 2010

Al *dott.* Davide Di Florio  
Direttore della C.C. di

**LUCERA**

Al Provveditorato Regionale dell' A.P.

**BARI**

e, per conoscenza,

Al Direttore Generale  
del Personale e della Formazione  
*dott. Riccardo Turrini Vita*

Al Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali  
*dott.ssa Pierina Conte*

**ROMA**

Alla Segreteria Regionale e Territoriale FP CGIL

Al Coordinatore Regionale FP Polizia Penitenziaria  
Sig. Gennaro Ricci

Ai Delegati e Iscritti FpCgil Polizia Penitenziaria

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Riconoscimento dei benefici L.104-1992 permessi retribuiti mensili ex art.33 nei confronti dell'Ass. C. (*omissis*).**

*Egregio dott. Di Florio,*

questa O.S. ha avuto occasione di visionare il provvedimento di rigetto emanato in data 13.08.2010 relativamente all'istanza presentata dall'Assistente Capo in oggetto per il riconoscimento dei permessi ex art.33 della Legge 104/92.

Fatta ovviamente salva la facoltà dell'interessato di procedere con ricorso gerarchico e amministrativo entro i termini di legge, la FP CGIL ritiene di intervenire ex art.10 L.241/1990 e *s.m.i.* al fine di formulare le seguenti osservazioni ed eccezioni sulle motivazioni del rigetto indicate ai punti n.1) e 2) del provvedimento che si eccepisce e del quale si chiede la revisione in accoglimento.

Infatti, per quanto concerne il requisito della convivenza col disabile si richiama l'aggiornamento introdotto dalla Legge n.53/2000 ove reca che i benefici di cui all'art.33 co.3 : [ *...**si applicano** anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto **nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.***]

Quanto sopra appare non prestarsi ad interpretazioni difformi, atteso che la norma ha voluto precisare che i permessi spettano anche in assenza di convivenza a condizione che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva.

Riguardo poi alle motivazioni del *punto 2)* del provvedimento di rigetto, si ritiene che la richiamata assenza del requisito indicato nella circolare dipartimentale nr.3568/6018 del 12.12.2001 non aderisca coerentemente con le indicazioni fornite dall'I.N.P.D.A.P. con la circolare 10 luglio 2000, n. 34 ove prevede semplicemente che, nel caso dei parenti e degli affini, sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia che assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile.

Pertanto, in accoglimento delle osservazioni formulate, si chiede che codesta Direzione possa riformulare l'esito del provvedimento in senso favorevole.

Si porgono cordiali saluti.

p. Il Coordinamento Nazionale  
FP CGIL Polizia Penitenziaria  
  
Camillo Sarno